



22 novembre 2025

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci n.1 dell'anno 2025

Nella data 22 novembre 2025 alle ore 10:00, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione BI YOUNG è riunita presso la sede legale dell'Associazione in C.so del Piazzo 29, Biella 13900 (BI), come previsto e regolamentato dall'Art. 7 dello Statuto come da convocazione inviata agli associati in data 11 novembre 2025 (di cui si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione dello Statuto, con le modifiche obbligatorie finalizzate all'inserimento dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Alberto Giardino, che propone come segretario verbalizzante il Segretario Generale, Anna Camurati, che accetta.

Sono presenti n.10 associati su n.15 iscritti di cui n.10 in proprio.

Il presidente rileva che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art.5 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1. Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello Statuto:

1. l'esigenza di modificare lo Statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117 del 2017, sono stati svolti tutte le valutazioni necessarie per l'adeguamento al D.Lgs. 117 del 2017, sono quindi rispettati gli elementi essenziali dell'art. 4 D.Lgs. 117 del 2017 si è ritenuto adeguato riconoscersi nella forma di "Altri Enti del Terzo Settore - ETS" ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017

Segue la lettura integrale delle modifiche e integrazioni proposte allo Statuto in vigore.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano, con i seguenti risultati:

- Favorevoli: 10
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

L'Assemblea a unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche e integrazioni allo Statuto Associativo posto in Allegato 2 al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 11:45 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente Verbale unitamente al Segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei Verbali delle Assemblee.

In fede,

Anna Camurati
Il Segretario Generale

Anna Camurati

Alberto Giardino
Il Presidente

Alberto Giardino

Allegati:

1. La convocazione inviata agli associati;
2. Lo Statuto.



**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella**

Reg. al N. 362 Serie 3

Aut. - 5 DIC. 2025

Liquidato 200,00 4

Verbo €

L'INCARICATO

**L'INCARICATA (*)
Anna GUGLIELMINOTTI VALETTA**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Gian Luca PERLA



STATUTO

Associazione "BI YOUNG" ETS

Articoli

Art. 1	Costituzione, sede e riconoscimento	2
Art. 2	Scopo, durata, oggetto sociale e attività dell'associazione	2
Art. 3	Soci	3
Art. 4	Diritti e obblighi dei Soci	4
Art. 5	Quota associativa	5
Art. 6	Organi dell'Associazione	5
Art. 7	L'Assemblea dei Soci	6
Art. 8	Svolgimento e Poteri dell'Assemblea dei Soci	7
Art. 9	Il Consiglio Direttivo	8
Art. 10	Il Presidente	9
Art. 11	Il Vicepresidente	10
Art. 12	Il Segretario Generale	10
Art. 13	Il Tesoriere	10
Art. 14	Il Consigliere	11
Art. 15	L'Organo di Controllo	11
Art. 16	L'Organo di Revisione	11
Art. 17	Mezzi patrimoniali e finanziari	11
Art. 18	Esercizio, bilancio e documenti contabili	12
Art. 19	Scioglimento	12
Art. 20	Liquidazione	13
Art. 21	Modifiche allo Statuto	13
Art. 22	Disposizioni finali	13

Art. 1 Costituzione, sede e riconoscimento

È costituita, con sede legale nel Comune di Biella, l'Associazione denominata "BI YOUNG ETS" (d'ora innanzi semplicemente "Associazione"), ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s'impegna a rispettare le norme del Codice del Terzo Settore.

Eventuali sedi dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà dell'Assemblea dei Soci, con specifica delibera. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e/o attività.

Art. 2 Scopo, durata, oggetto sociale e attività dell'associazione

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- lo sviluppo di una rete di attori pubblici, privati e del terzo settore, per mezzo di collaborazioni, contratti e/o partnership di breve, medio e/o lungo termine;
- la creazione, l'organizzazione, il contributo e/o la partecipazione ad iniziative, eventi, attività e/o progetti in ambito pubblico, culturale, sociale, educativo, sportivo e/o ricreativo;
- la promozione e la divulgazione di iniziative, eventi, attività e/o progetti, provenienti da qualsiasi attore, in coerenza con l'oggetto sociale;
- lo svolgimento di tutte quelle attività non citate che possono permettere il raggiungimento dell'oggetto sociale, nei limiti del presente Statuto e dell'attuale legislazione in vigore.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 3 Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento all'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta all'Assemblea dei Soci, indicando:

- a. nome e cognome;
- b. luogo e data di nascita;
- c. professione e residenza;
- d. recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
- e. codice fiscale;
- f. espressa volontà di far parte dell'Associazione;
- g. piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti regolarmente approvati secondo le norme statuarie, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statuarie.

Tutte le domande che perverranno all'Assemblea dei Soci incomplete e/o sprovviste di firma dell'interessato/a e/o degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, il quale provvederà alla comunicazione della stessa all'interessato. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci in materia sono insindacabili.

In caso di rigetto motivato da parte dell'organo competente, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea decide alla prima seduta utile.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 Diritti e obblighi dei Soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea dei Soci, e può liberamente candidarsi ad essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per quei beni o servizi la cui finalità rientra nell'oggetto sociale di cui all'Art. 2, entro i limiti che l'Associazione fisserà annualmente in sede di bilancio preventivo.

Tutti i soci sono tenuti:

- a. all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano le attività.

Le cause di perdita della qualifica di socio sono le seguenti:

- a. dimissioni volontarie, recepite e verbalizzate dall'Assemblea dei Soci;
- b. mancato pagamento dell'eventuale quota associativa prevista su deliberazione dell'Assemblea dei Soci od ogni altro contributo deliberato dall'Assemblea dei soci;
- c. morte;
- d. incapacità;
- e. indegnità deliberata dall'Assemblea dei Soci, nei seguenti casi:
 - quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e/o degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
 - quando, in qualunque modo, il socio arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione.

Costituiscono causa di sanzione disciplinare (richiamo scritto, sospensione fino a 12 mesi, esclusione) il mancato rispetto di Statuto, regolamenti, Codice etico e deliberazioni, nonché condotte che arrechino danno, anche morale, all'Associazione. Prima dell'adozione del provvedimento, il Consiglio Direttivo contesta per iscritto i fatti al socio, che può presentare difese scritte e chiedere di essere sentito entro 10 giorni. Il provvedimento è comunicato per iscritto; entro 15 giorni il socio può ricorrere all'Assemblea. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro e assicurati contro infortuni e malattie connessi all'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso avviene presso la sede, con modalità che non intralcino la gestione sociale. I soci sono tenuti alla riservatezza sui documenti esaminati.

Art. 5 Quota associativa

Di norma non è prevista alcuna quota associativa a carico dei soci. In casi eccezionali, su proposta scritta ed adeguatamente motivata del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può deliberare l'introduzione di una quota, indicando in modo esplicito le motivazioni della misura, che ha efficacia massima di 1 anno, nel relativo verbale. Tale delibera deve essere rinnovata annualmente qualora permangano le condizioni che ne giustificano l'applicazione.

L'eventuale quota associativa a carico degli associati è fissata, nella misura massima di euro 80, dall'Assemblea dei Soci su apposita delibera, rispettando le disposizioni del precedente comma, entro il 30 gennaio di ogni esercizio.

La quota è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, e deve essere corrisposta entro il mese di febbraio di ogni anno. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono intervenire alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori, né attivi né passivi, e non possono ricoprire cariche nell'Associazione.

La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e della non rivalutabilità della stessa.

Il mancato versamento dell'eventuale quota entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio comporta la decadenza automatica dalla qualifica di socio, senza ulteriori formalità.

Art. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

- d. il Vicepresidente;
- e. il Segretario Generale;
- f. il Tesoriere;
- g. l'Organo di Controllo;
- h. l'Organo di Revisione.

Tutti gli organi menzionati nel presente Statuto operano gratuitamente, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati e le deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli stessi anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno; in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ovvero la maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero un quinto dei soci lo ritengano opportuno; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dei Soci deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o presso diverso luogo indicato nella convocazione.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, o dal suo delegato, con predisposizione dell'ordine del giorno, indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante esposizione della convocazione nei locali dell'Associazione, ovvero attraverso i canali di comunicazione della stessa. Tale convocazione deve contenere in maniera univoca l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco dei temi da trattare.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. Ciascun associato può partecipare facendosi rappresentare da un altro associato. Tale rappresentanza deve essere conferita per iscritto, e ciascuno può rappresentare al massimo due associati.

È ammessa la partecipazione e il voto in audio/video conferenza, purché siano garantite: identificazione dei partecipanti, possibilità di intervento e di voto, simultaneità della discussione. Il verbale dà atto delle modalità utilizzate e dell'identità dei votanti a distanza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, fatto salvo quanto espressamente previsto dai successivi articoli.

Art. 8 Svolgimento e Poteri dell'Assemblea dei Soci

La carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci è attribuita al Presidente dell'Associazione, così come la carica di Segretario dell'Assemblea dei Soci è attribuita al Segretario Generale dell'Associazione. La carica di Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci è attribuita, di volta in volta, al Vice Presidente dell'Associazione più anziano presente. L'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano presente o, in mancanza, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio più anziano presente.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci nomina di volta in volta il Segretario dell'Assemblea, qualora non fosse presente il Segretario Generale dell'Associazione, stabilisce l'ordine dei lavori, concede la parola e modera la riunione.

L'Assemblea dei Soci:

- a. nomina e revoca, a maggioranza assoluta, stabilendone il numero, i membri del Consiglio Direttivo;
- b. nomina e revoca, a maggioranza assoluta, il Presidente;
- c. nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- g. stabilisce l'entità delle eventuali quote associative dovute dagli associati secondo quanto prescritto all'Art. 5 del presente Statuto;
- h. approva, a maggioranza assoluta, gli eventuali regolamenti su proposta del Consiglio Direttivo;
- i. delibera sul bilancio preventivo, sul bilancio di esercizio (o, nei casi di legge, sul rendiconto per cassa) e, quando obbligatorio o deliberato, sul bilancio sociale, presentati dal Consiglio Direttivo;
- j. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle, nonché su ogni altra questione ordinaria e straordinaria che, secondo il presente Statuto, non sia competenza di altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- a. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Non hanno diritto di parola le persone presenti non in possesso della qualità di associato, se non espressamente invitate dal Presidente dell'Assemblea, sempre che tale persona sia stata preannunciata mediante ordine del giorno.

Ogni Associato ha diritto ad un (1) voto. Nell'Assemblea, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro dei Soci.

L'Assemblea dei Soci delibera per alzata di mano ovvero per scrutinio segreto, a seconda di quanto sancito dal Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto dall'eventuale regolamento interno.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci dovranno essere verbalizzate a cura del Segretario Generale, ovvero da chi per lui, e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell'Assemblea. Tutte le deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti o assenti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede legale dell'Associazione, ovvero presso le altre sedi eventualmente costituite ai sensi dell'Art. 1 del presente Statuto, ovvero mediante comunicazione scritta agli associati attraverso i mezzi di comunicazione dell'Associazione.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti.

I membri che compongono il Consiglio Direttivo sono:

- a. il Presidente dell'Associazione;
- b. il Vicepresidente dell'Associazione;
- c. il Segretario Generale dell'Associazione;
- d. il Tesoriere dell'Associazione;
- e. il Consigliere.

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità contenute nel presente Statuto e/o nell'eventuale regolamento interno. Le cariche facenti parte del Consiglio Direttivo sono elette dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In seno al Consiglio non è ammessa delega, né il voto per corrispondenza, è ammesso il voto telematico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che curerà anche la stesura dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. redige e presenta all'Assemblea dei Soci il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e quello preventivo;
- b. predispone eventuali regolamenti interni e le modifiche al presente Statuto, che dovranno essere presentati e approvati, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un (1) anno, e i suoi componenti possono essere rieletti.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci che:

- a. risultino iscritti da almeno un (1) anno nel libro dei soci alla data della candidatura, derogabile con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo in carica;
- b. si impegnino al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e della legge.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione. La deliberazione assunta in violazione del dovere di astensione può essere impugnata ai sensi di legge.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, subentrano fino a scadenza i primi dei non eletti; in mancanza, l'Assemblea provvede alla sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei membri in carica, i rimanenti convocano entro 15 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci, dura in carica un (1) anno ed è rieleggibile.

Egli è il Legale Rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e Presidente del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente, in particolare:

- a. convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b. cura l'esatta osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- c. è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli aderenti;
- d. esegue ogni altro mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci.

Possono candidarsi alla carica di Presidente i soci che:

- a. risultino iscritti inderogabilmente da almeno due (2) anni nel libro dei soci alla data della candidatura;
- b. si impegnino al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e della legge.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale.

Art. 11 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci, dura in carica un (1) anno ed è rieleggibile. Egli sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza. Il Vicepresidente, al pari del Presidente, è rappresentante legale dell'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi, nei limiti della propria delega, ma non rappresenta l'Associazione in giudizio. Egli ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione nei riguardi dei terzi, nei limiti della propria delega. Il Vicepresidente può compiere gli atti di pertinenza del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 12 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci, dura in carica un (1) anno ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti, delegabili:

- a. provvede alla tenuta del Registro degli Associati;
- b. è responsabile della redazione e della pubblicità dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- c. provvede alla tenuta dei Registri dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Art. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci, dura in carica un (1) anno ed è rieleggibile.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti, non delegabili:

- a. è responsabile dei beni dell'Associazione, dei quali è consegnatario;
- b. esegue, con l'aiuto di eventuali collaboratori, le operazioni relative alla gestione finanziaria e inventariale dell'Associazione, confermando i documenti relativi;
- c. tiene aggiornati, secondo le norme in vigore, il libro giornale di cassa e gli altri libri contabili prescritti;
- d. presenta la situazione finanziaria all'Associazione, qualora richiesto;
- e. predispone tutti gli elementi necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del Rendiconto per Cassa e del bilancio consuntivo annuale;
- f. insieme al Presidente, e con firma disgiunta, ha la possibilità di effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione utilizzando eventuali conti correnti bancari o postali.

Per pagamenti superiori a euro 100 il Tesoriere opera con strumenti tracciabili; per operazioni bancarie/finanziarie può agire con firma disgiunta con il Presidente entro i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Il Consigliere

Il Consigliere dell'Associazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci, dura in carica un (1) anno ed è rieleggibile.

Art. 15 L'Organo di Controllo

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 L'Organo di Revisione

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 Mezzi patrimoniali e finanziari

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dagli avanzi di gestione, che non possono essere mai distribuiti tra i soci, ma contribuiranno a formare il patrimonio sociale dell'Associazione;
- d. da ogni altro bene e/o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

Le entrate sociali sono costituite:

- a. dalle eventuali quote associative;

- b. dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 143 [108], comma 3, del D.P.R. numero 917 del giorno 22 dicembre 1986;
- c. da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo, nel rispetto della legislazione vigente.
- d. dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;

Per l'Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 Esercizio, bilancio e documenti contabili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone:

- il bilancio preventivo, che reca il presumibile fabbisogno dell'esercizio successivo;
- il bilancio di esercizio (consuntivo), redatto secondo la normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso l'Ufficio RUNTS entro 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo mette a disposizione dei Soci, presso la sede sociale o in area digitale accessibile, la documentazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, per i seguenti motivi:

- a. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei fini di cui all'Art. 2;
- c. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci a maggioranza qualificata di tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 20 Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria stabilirà le norme per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Presidente, ovvero dal Consiglio Direttivo, ovvero da un quinto degli associati.

La procedura di modifica dello Statuto prevede la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei Soci con all'ordine del giorno quest'unico punto. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate a maggioranza assoluta degli associati.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.